

## IVA

---

### ***L'Iva nelle cessioni di beni a turisti extra UE***

di **Federica Furlani**

L'art. **38-quater del D.P.R. n. 633/1972** contiene un trattamento vantaggioso, consistente nella mancata applicazione dell'Iva, a favore del **turista extracomunitario** che effettua nel territorio dello Stato acquisti di beni, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.

I requisiti vanno verificati:

- in capo al soggetto cedente;
- in capo al turista extra UE;
- con riferimento a particolari beni agevolati.

Con riferimento al **soggetto cedente**, deve trattarsi di un **commerciante al dettaglio**. La **R.M. n. 126/E/1998** ha previsto che la cessione possa essere effettuata anche da un commerciante all'ingrosso, purché sia **autorizzato** alla vendita al dettaglio, questa avvenga in **locali distinti** e la vendita di beni non faccia pensare all'uso degli stessi per fini diversi dall'uso privato.

I soggetti che possono beneficiare della norma in commento sono i **soggetti privati domiciliati o residenti in un altro Stato extraUe**, requisito da verificarsi con opportuno documento. Gli estremi del passaporto non devono essere indicati in fattura, ma andranno riportati dal turista prima del visto doganale.

Per quanto riguarda la **tipologia di beni agevolati**, deve trattarsi innanzitutto di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, per le quali non è riconosciuta la detassazione.

Tali beni devono inoltre essere di **importo superiore a 154,94€** e devono essere **destinati all'uso personale e familiare del viaggiatore**.

Con riferimento alle tipologie di beni "sgravati", la **C.M. n. 145/E/1998** ha precisato che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (R.M. n. 58/E/1997), sono, in linea di massima, le seguenti:

- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e gioielleria;
- apparecchi radio-televisivi ed accessori;

- alimentari;
- giocattoli;
- computers ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- prodotti alcoolici e vitivinicoli;

e, in generale, deve trattarsi di **beni privi di qualsiasi interesse commerciale**.

Tali beni dovranno poi uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall'acquisto e l'uscita deve avvenire nei **bagagli personali del turista**, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato.

Se infatti del **trasporto della merce si occupa il cedente**, non è possibile rientrare nell'ambito dell'art. 38-*quater*, ma l'operazione sarà qualificata come **esportazione** (art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972).

Tornando alle operazioni in commento, è sempre obbligatoria l'emissione della fattura, ma la **fatturazione** può avvenire:

- **senza addebito dell'Iva** (art. 38-*quater*, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972)
- **con addebito dell'Iva e successivo rimborso** dell'imposta tramite emissione di nota di variazione (art. 38-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972)

Nel primo caso l'operazione è non imponibile e risulta regolarmente conclusa nel momento in cui, **entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione, viene restituita al cedente una copia della fattura con il visto della Dogana di uscita**.

Se ciò non avviene, il cedente dovrà **regolarizzare l'operazione** emettendo una nota di variazione di sola Iva e versare la stessa entro i successivi 30 giorni.

Nella seconda modalità, che espone il cedente a minori rischi, verrà emessa fattura con addebito di Iva.

Il turista che provvede al trasporto dei beni fuori dall'Ue **entro il terzo mese successivo a quello di cessione**, deve restituire al cedente **entro il quarto mese successivo** la fattura vistata dalla Dogana.

Così facendo otterrà il **diritto ad ottenere il rimborso dell'Iva** con emissione di nota di variazione.

Di solito il turista si rivolge alle c.d. società tax free o di **tax refund**, le quali anticipano l'Iva al

turista extraUe e inviano la fattura vistata al negoziante.

*Per approfondire le problematiche IVA nell'ambito dei rapporti con l'estero ti raccomandiamo questo master di specializzazione:*